



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4465/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla eventuale incompatibilità tra gli incarichi assegnati da ...omissis... ad un proprio dirigente amministrativo (prot. n. 115062 del 4 ottobre 2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 115062 del 4 ottobre 2024 - avente ad oggetto la compatibilità degli incarichi assegnati ad un dirigente amministrativo di ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Benché il ...omissis... abbia ricevuto più incarichi dirigenziali, deve escludersi l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, stante il conferimento degli stessi da parte della medesima amministrazione. In ogni caso, preme evidenziare che la sovrapposizione delle funzioni di gestione e di controllo, determinata dalla coincidenza dei ruoli, potrebbe costituire un rischio corruttivo che l'amministrazione è tenuta ad analizzare e valutare in sede di mappatura dei processi e, conseguentemente, a trattare con adeguate misure preventive.

In merito, si richiama la definizione di conflitto d'interesse fornita dal PNA 2019, ove si precisa che esso si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee.

In particolare, l'Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può celarsi anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove ciononostante si rilevi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso "il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione



con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa" (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1). Spetta, tuttavia, all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Ad ogni buon fine, in un'ottica collaborativa, si forniscono alcune indicazioni di massima volte a consentire all'amministrazione una valutazione completa e puntuale della fattispecie. In primo luogo, appare indispensabile esaminare le competenze assegnate al ...*omissis*.... Questi, infatti, nell'ambito della Divisione Programmazione Strategica e Finanziaria vigila sugli atti riguardanti i rapporti partecipativi tra ...*omissis*... e le Società, Enti e Organismi partecipati del Gruppo ...*omissis*.... Nella veste di Direttore *ad interim* della Direzione Governance di Gruppo del Dipartimento Partecipate, invece, collabora allo svolgimento di attività di indirizzo e controllo nei confronti degli organismi partecipati da ...*omissis*..., esercitando le funzioni connesse al ruolo di azionista nei confronti di società, aziende, istituzioni e delle fondazioni di ...*omissis*... e controllando l'andamento gestionale, economico, patrimoniale e finanziario delle società e delle aziende speciali. Occorrerà, quindi, verificare se le competenze allo stesso assegnato comportino una concentrazione in capo al dirigente delle funzioni di "controllore" e "controllato", potendosi determinare un potenziale conflitto di interessi laddove gli atti adottati dalla Direzione Governance di Gruppo del Dipartimento Partecipate siano, direttamente o indirettamente, sottoposti al controllo della Divisione Programmazione Strategica e Finanziaria o di una sua articolazione.

Qualora sia riscontrato un potenziale conflitto, sarà necessario programmare adeguatamente la misura di prevenzione consistente nell'astensione del dirigente dalle attività che coinvolgano il suo operato presso altre unità organizzative.

In tale sede, inoltre, occorrerà valutare se l'astensione sia destinata a ripetersi sistematicamente nel tempo in quanto strettamente correlata alla posizione ricoperta ed alle competenze attribuite. Ciò richiederà una eventuale ulteriore riflessione in ordine all'opportunità di confermare il dirigente nell'incarico nonché alle iniziative considerate più idonee ad evitare che la prevenzione del conflitto - perseguita mediante la ripetuta astensione - possa pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa.

In merito a quest'ultimo aspetto, appare auspicabile optare per la differenziazione dei ruoli. Tuttavia, qualora ...*omissis*... non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, quali, in via esemplificativa, la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale, una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all'organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi, un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato, ecc.

Si rappresenta, altresì, che il d.lgs. n. 267/2000 prevede per gli enti locali specifiche disposizioni in materia di incompatibilità (cfr. l'art. 236, comma 3, per i componenti degli organi di revisione contabile il quale preclude ai membri degli Organi di revisione dell'Ente Locale di "*assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso*" nonché la possibilità di essere parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione). In merito, la giurisprudenza ha chiarito che la *ratio* di tali previsioni risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo (Cass. Sent. n. 11554 del 9 maggio 2008).



Infine, tenuto conto che i processi ricadenti sulle Direzioni e le unità organizzative cui è preposto il ...*omissis*... attengono alle aree generali di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" e "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni", si invita l'amministrazione, con l'occasione, ad effettuare un'attenta verifica in ordine all'efficacia e all'idoneità delle misure preventive a carattere specifico ivi previste. Ciò al fine di assicurare che, oltre al conflitto d'interessi, siano stati adeguatamente individuati, analizzati, valutati e trattati tutti i potenziali eventi rischiosi riconducibili alle attività di riferimento.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 ottobre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente